



**COMUNE DI  
VILAFRANCA d'ASTI**

Via Roma n. 50 -14018 -Villafranca d'Asti  
Tel. +390141943885 Fax: +390141941235  
<http://www.comune.villafrancadasti.at.it>  
e-mail: [info@comune.villafrancadasti.at.it](mailto:info@comune.villafrancadasti.at.it)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO  
PROFESSIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
12/04/2006, N. 163

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15/4/2016

## INDICE

- Art. 1 - obiettivi e finalità
- Art. 2 - campo di applicazione
- Art. 3 - costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 4 - accantonamento e liquidazione del fondo
- Art. 5 - conferimento degli incarichi
- Art. 6 - contenuto della prestazione
- Art. 7 - ripartizione
- Art. 8 - incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
- Art. 9 - termini per le prestazioni
- Art. 10 - sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati
- Art. 11 - penalità per errori od omissioni progettuali
- Art. 12 - pagamento del compenso
- Art. 13 - fiscalità e ripartizione
- Art. 14 - assicurazioni
- Art. 15 - fondo incentivante per perizie di variante e suppletive
- Art. 16 - orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 17 - norme transitorie
- Art. 18 - entrata in vigore

ART. 1  
OBIETTIVI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «Codice dei Contratti» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2  
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del Codice dei Contratti, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, e tutte le attività connesse, comprese quelle affidate al RUP ed ai collaboratori, intesi come attività di costruzione, ampliamento, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante, modifica e suppletive e le opere complementari.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base delle procedure di affidamento.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

ART. 3  
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura pari al 2 (due) per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico.
2. L'ottanta (80) per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro pubblico, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo professionale, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale, è calcolato sull'importo posto a base di gara comprensivo di onere per la sicurezza e dei costi della mano d'opera, al netto dell'I.V.A., spese tecniche ed imprevisti. Sono compresi nell'importo dei lavori a base di gara anche le opere e/o le forniture con posa in opera indicate nelle somme a disposizione ed oggetto di separate procedure di affidamento e/o aggiudicazione per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

#### ART. 4

#### ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il fondo incentivante è accantonato sullo stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera stessa nel bilancio comunale e riversato sul capitolo relativo al pagamento del salario accessorio del personale in esecuzione delle disposizioni contabili, ai fini dell'inserimento nell'apposito fondo di cui al CCNL vigente.

#### ART. 5

#### CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione di adozione del Piano Triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, stabilisce se procedere tramite progettazione interna o esterna ed individua per ogni lavoro il Responsabile Unico di Procedimento -RUP.
2. Con il provvedimento di cui al precedente comma sono individuati:
  - il responsabile unico del procedimento;
  - il progettista o gruppo di progettisti nominati all'interno dell'Ente, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 90 del d.lgs. 163/2006, nei limiti delle rispettive competenze professionali;
  - tutte le altre figure elencate nel precedente art.3;
  - il termine di consegna di tutti gli elaborati di progetto;
  - gli eventuali servizi o attività, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno.
3. Può essere affidato internamente all'ente anche una sola delle attività previste dal successivo art. 7.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - b) il tecnico che in qualità di progettista titolare dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assume la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
  - d) il direttore dei lavori;
  - e) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - f) il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

5. In caso di incarico completamente esterno compete comunque la quota relativa all'incentivo al Responsabile del Procedimento e a tutto il personale interno, che comunque svolge attività di cui al presente Regolamento. Per Responsabile Unico del Procedimento si intende una figura di tecnico, con adeguate competenze professionali per l'opera od il lavoro da realizzare, con i compiti e le prestazioni descritte dal D.Lgs n.163/06 e per suoi collaboratori le figure da esso unicamente ed esclusivamente indicate, che abbiano svolto attività di supporto.

#### ART. 6. CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

1. La progettazione delle opere e lavori pubblici si articola secondo i livelli di definizione ritenuti necessari dal responsabile unico del procedimento.
2. Il procedimento relativo ad un'opera o ad un lavoro si conclude:
  - per la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente;
  - per le altre fasi, con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione compreso il certificato di abitabilità/agibilità se dovuto.

#### ART. 7 RIPARTIZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo è operata secondo le percentuali sotto indicate ed in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
  - a) responsabile unico del procedimento: 25%
  - b) tecnici che hanno redatto il progetto (preliminare- definitivo - esecutivo) che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi atti:
    - preliminare 15%
    - definitivo 17%
    - esecutivo 20%
  - c) direzione e contabilità lavori 10%;
  - d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 5%;
  - e) collaudo/certificato regolare esecuzione 8%;
2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

#### ART. 8 INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
2. Qualora gli incarichi relativi alla progettazione e/o alla direzione lavori sono affidati esternamente, l'aliquota relativa alle funzioni ed alle attività del responsabile del procedimento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) è incrementata di un'ulteriore quota %

corrispondente all'attività oggetto di incarico esterno in ragione delle maggiori incombenze professionali ed adempimenti tecnico-amministrativi e delle connesse responsabilità.

3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

#### ART. 9

##### TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'esecutore dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### ART. 10

##### SOTTOSCRIZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento devono essere sottoscritti dai dipendenti che li hanno ideati e redatti. Gli elaborati sono di proprietà del Comune e possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del loro "curriculum" professionale.

#### ART. 11

##### PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Ai sensi del precedente art.8, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.
2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti al progettista.
3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.
4. Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si procede come segue:

- qualora le somme necessarie trovino copertura nello stanziamento iniziale dell'opera non verrà riconosciuto l'incentivo relativo alla redazione della perizia di variante.
- qualora per il finanziamento della variante occorra reperire fondi aggiuntivi al gruppo di progettazione viene applicata una penale nella misura massima del 10 % sulla parte dell'incentivo imputato alla progettazione. Qualora ove già corrisposto l'incentivo si procederà con il recupero della somma da parte del Comune.

## ART. 12 PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. La liquidazione dei compensi avviene a cura del Responsabile del Settore a cui fa capo la progettazione o dal funzionario a cui è assegnata la gestione del relativo PEG di spesa, sulla base dei criteri prefissati, della tipologia progettuale, dell'apporto di ciascuno, con l'adozione di apposita determina per ogni singolo progetto.
2. Nel caso in cui la figura del Responsabile del Procedimento e/o della progettazione coincida con il Responsabile del relativo Settore, in ossequio al principio che non è possibile l'autoliquidazione, la liquidazione del compenso verrà effettuata dal Responsabile del Settore a cui fa capo il Personale.
3. Le liquidazioni avverranno secondo i tempi appresso specificati:
  - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
  - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
4. Nel caso di prestazioni parziali la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del responsabile del Settore Tecnico, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o ad avvenuto compimento della prestazione;
5. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
6. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

## ART. 13 FISCALITÀ E RIPARTIZIONE

1. La fiscalità dei compensi di cui al presente regolamento si riferiscono all'anno della relativa liquidazione. Il compenso massimo annuale derivante dall'applicazione del presente regolamento non può superare il 50% della retribuzione complessiva lorda (comma 7 ter, art. 93 dlgs 163/2006).

## ART. 14 ASSICURAZIONI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione (l'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compreso anche il premio assicurativo da pagare per la stipula delle polizze favore dei dipendenti incaricati della progettazione).

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

#### ART. 15

#### FONDO INCENTIVANTE PER PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) nella misura pari allo 0,25, sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate nel presente regolamento.

#### ART. 16

#### ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le attività che danno diritto al compenso incentivante, ancorché svolte al di fuori dell'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 17  
NORME TRANSITORIE

1. Per gli incentivi relativi alla progettazione e/o esecuzione di opere e/o lavori in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della LEGGE 11 agosto 2014, n. 114, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

ART. 18  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore nelle modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto con la pubblicazione all'albo pretorio on-line. Lo stesso è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".